

COMPENSI ESAMI DI STATO

(Art. 22 c.7 L. 448/2001, D.I. 139 del 12/05/2001, art. 3 D.L.vo 314/97, art. 17 O.M. 43/2002, D.M. 14 DEL 9/2/04, C.M. 104 del 16/04/99, C.M. 159 del 22/06/99; C.M. 67 del 12/06/2002, C.M. 52 del 11/5/2003, C.M. prot. 1343 del 21/06/2004)

TABELLA "A"			
MISURE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE IMPEGNATO NEGLI ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI ESTERNI E AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A DECORRERE DALL' ANNO SCOLASTICO 2003/2004			
QUADRO N.1		QUADRO N. 2	
COMPONENTI	Compensi forfetari riferiti alla funzione	TIPOLOGIE NOMINE	Compensi forfetari riferiti alla trasferta o rimborso spese
Presidente	€. 1.231	lett. a) personale nominato nel comune di servizio o di abituale dimora	€. 168
Commissari	€.393	lett. b) personale nominato fuori del proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in non più di 60 minuti con mezzi di linea più veloci extraurbani	€. 560
		lett. c) personale nominato fuori del proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in un tempo compreso tra 61 -100 minuti con mezzi di linea più veloci extraurbani	€. 895
		lett. d) personale nominato fuori del proprio comune in sedi d'esame raggiungibili in un tempo superiore a 100 minuti con mezzi di linea più veloci extraurbani	€.2.236
QUADRO N. 3			
Compenso per ciascuna materia e ciascun candidato spettante al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni (privatisti)			€.15
Compenso massimo attribuibile al singolo componente del Consiglio di classe o di specifica commissione impegnata negli esami preliminari			€. 839
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI			

Ai fini della determinazione dei suddetti compensi, si dovrà tener conto di quanto segue:

Ai presidenti, che operano in sedi d'esame con un massimo di due classi terminali, compete il compenso forfettario riferito alla funzione di cui al Quadro 1. Per le sedi d'esame con più di due classi terminali, il predetto compenso è incrementato del 7,50% per ogni classe successiva alla seconda.

Ai commissari, che svolgono la funzione su più commissioni, compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfettario riferito alla funzione attribuito ai medesimi per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.

Al commissario delegato a sostituire il presidente è attribuito un incremento pari al 20% del compenso previsto per la funzione di commissario di cui al Quadro 1.

Ai commissari impegnati in classi articolate (classi bilingue o trilingue, classi composte da squadre maschili e femminili per l'insegnamento di educazione fisica, classi articolate su più indirizzi di studio) il compenso forfettario riferito alla funzione va calcolato come segue:

- il compenso di euro 393 deve essere, innanzitutto, incrementato del 50 per cento (euro 393 + euro 196,50 = euro 589,50);
- l'importo così determinato va, poi, suddiviso per il numero dei candidati ricompresi nella classe articolata, al fine di determinare la quota compenso/alunno;
- il quoziente, così ottenuto, va moltiplicato per il numero dei candidati esaminati da ciascun commissario. Nel caso in cui gli importi dei singoli compensi, determinati secondo le suddette indicazioni, risultino inferiori a euro 196,50 o superiori a euro 393, gli stessi vanno corrisposti nel rispetto dei limiti stessi.

Al personale impegnato negli esami preliminari spettano i compensi riportati al Quadro 3 della tabella "A".

Al personale utilizzato, ai sensi dell'art.17, comma 1, dell'O.M. n.43 dell'11.4.2002 (docenti di sostegno), è corrisposto esclusivamente il compenso forfettario di euro 168 assimilato al compenso per trasferta spettante al personale nominato nel comune di servizio o di abituale dimora.

Come per gli anni precedenti, ai componenti le commissioni d'esame, nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora, possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfettari lordi complessivamente spettanti.

Circa la locuzione "mezzo più veloce" il Ministero del Tesoro (R.G.S. circ. n°70/1978) ha precisato che "il dipendente per il rientro giornaliero in sede dovrà servirsi del primo treno (regionale, interregionale, intercity, pendolino) o autobus extra-urbano, utilizzabile, che, in base all'orario ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località di missione e la sede di servizio o di abituale dimora; ai fini del confronto, a nulla può valere la circostanza che il mezzo utilizzato comporti o meno trasbordi durante il percorso. I tempi di percorrenza vanno computati dalla stazione di partenza a quella di arrivo, tenendo conto degli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani. Non debbono essere conteggiati i tempi impiegati per gli spostamenti nell'ambito del territorio comunale con mezzi urbani".

Solo come base di calcolo per la determinazione della misura del compenso spettante riferito alla trasferta, nell'ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della

giornata.

Qualora la sede di abituale dimora dell'interessato risulti essere - in termini di tempi di percorrenza - più vicina alla sede d'esame rispetto a quella di servizio, per l'individuazione degli anzidetti tempi dovrà essere presa in considerazione la sede di abituale dimora.

1. Personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale (PART- TIME)

I docenti con contratto part-time sono tenuti, se nominati, a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e agli stessi vengono corrisposti, per il periodo di effettiva partecipazione, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa (art. 12 - O.M. 22.7.1997, n. 446)

2. Personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato

Esclusivamente al sotto indicato personale docente con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, spetta anche la retribuzione principale, correlata al numero di ore di insegnamento risultanti dal contratto, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione d'esame:

1. docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal C.S. A. fino al termine delle attività didattiche; ;
2. docente con rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dal Dirigente Scolastico fino al termine delle attività didattiche per la copertura di un numero di ore non superiore a sei settimanali.

La retribuzione ai predetti docenti, limitata al periodo di durata delle operazioni di esame di Stato, viene corrisposta dalle competenti DD.PP.TT. a conclusione delle operazioni d'esame sulla base di specifico contratto di nomina o della proroga del contratto in corso (per un numero di ore pari a quelle risultanti dal contratto in corso), corredato della dichiarazione del presidente di commissione riguardante l'effettiva partecipazione alle operazioni d'esame e la relativa durata.. (C. M. - Tesoro n. 763 del 27/5/97)

Per i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata temporanea fino al termine delle lezioni, i relativi contratti saranno stipulati fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami e per un numero di ore pari a quelle risultanti dall'ultimo contratto. Ciò dà diritto alla corresponsione della retribuzione tabellare iniziale prevista per il corrispondente personale docente, dell'indennità integrativa speciale e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare.

3. Personale esperto, negli Istituti professionali e d'arte

Per i membri delle commissioni d'esame di licenza negli Istituti d'arte statali e qualifiche professionali nominati come esperti, che non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o delle Pubbliche amministrazioni, spetta - per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami - un compenso pari a 1/30 dello stipendio tabellare iniziale, dell'indennità integrativa speciale, e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare spettante ai professori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle materie per le quali gli esperti sono chiamati nelle commissioni d'esame.

4. Estranei all'Amministrazione dello Stato ivi compresi i pensionati e supplenti brevi e saltuari (non nominati fino alla fine delle lezioni).

Al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato o alle Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi i pensionati e i supplenti brevi e saltuari non nominati fino alla fine delle lezioni) nominato nelle commissioni esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore, devono essere corrisposti esclusivamente i compensi previsti per l'espletamento del predetto